



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2012/0060(COD)

24.6.2013

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

Relatore per parere: Tamás Deutsch

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

Emendamento

(1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; ***ai sensi dello stesso articolo, l'Unione dovrebbe promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; la cooperazione nel settore delle relazioni internazionali dovrebbe servire a promuovere lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primario di eliminare la povertà.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È opportuno che la politica commerciale dell'Unione europea contribuisca a ridurre la povertà a livello globale, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti fondamentali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'UE non dovrebbe esercitare pressioni sui paesi terzi per spingerli a privatizzare i servizi pubblici. Le autorità pubbliche a tutti i livelli dovrebbero avere il diritto di decidere se, come e in quale misura intendono fornire loro stesse i servizi pubblici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) È opportuno che gli appalti pubblici non siano aggiudicati agli operatori economici che abbiano fatto parte di un'organizzazione criminale o abbiano partecipato allo sfruttamento della tratta degli esseri umani e del lavoro minorile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Tale esclusione non dovrebbe avvenire sulla base dell'introduzione da parte dei paesi terzi di obiettivi di sviluppo sostenibile nell'aggiudicazione degli appalti. Tali obiettivi vanno infatti incoraggiati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l'esclusione una riserva esplicita dell'Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l'esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'UE.

(15) Per appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l'accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l'Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l'esclusione una riserva esplicita dell'Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l'esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'UE ***o siano in gioco interessi fondamentali dell'Unione, ad esempio nel settore dell'industria. In caso di gravi e reiterate violazioni dei diritti***

fondamentali dei lavoratori, dei diritti sindacali e del diritto internazionale, incluse le convenzioni internazionali fondamentali in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale, tra cui la convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro nel settore degli appalti pubblici, la Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di limitare l'accesso al mercato dei beni e/o servizi interessati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

Emendamento

(16) Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione ***o ne pregiudichino gli interessi economici, ad esempio nel settore dell'industria.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) È opportuno che il rispetto della normativa sociale, del lavoro e ambientale applicabile sul posto di lavoro in un paese terzo, compreso il rispetto degli accordi internazionali fondamentali come la convenzione n. 94 dell'OIL, non sia considerato una pratica discriminatoria.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Le misure che limitano l'accesso al mercato dei paesi terzi non dovrebbero avere un impatto negativo sproporzionato sulla situazione sociale e lavorativa nel paese interessato, soprattutto nel caso dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50% del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all'articolo

(19) Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50% del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all'articolo

69 della direttiva sugli appalti pubblici e all'articolo 79 della direttiva sugli appalti di enti erogatori di acqua e di energia e di enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare un'offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l'aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell'UE.

69 della direttiva sugli appalti pubblici e all'articolo 79 della direttiva sugli appalti di enti erogatori di acqua e di energia e di enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare un'offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. ***Occorre prestare particolare attenzione al rispetto del diritto internazionale del lavoro, sociale e ambientale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali, come la convenzione n.94 dell'OIL.*** In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l'aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell'UE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici. Se l'esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori

Emendamento

(21) Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici ***o continui a violare i diritti fondamentali dei lavoratori e il diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale, tra cui la convenzione n. 94 dell'OIL.*** Se l'esistenza di pratiche restrittive ***o delle violazioni soprammenzionate*** nel settore degli appalti

economici, i beni e i servizi dell'UE.

nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Le misure in questione possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell'Unione europea, o l'assoggettamento delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri ma stabilite nell'Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.

Emendamento

(23) Le misure in questione possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell'Unione europea, o l'assoggettamento delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri ma stabilite nell'Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio. ***Esse dovrebbero in particolare tener conto delle eventuali conseguenze negative sulla situazione sociale, lavorativa e ambientale del paese interessato, soprattutto nel caso dei paesi in via di sviluppo.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possano sospendere le misure che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti per soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali, ad esempio la salute e la sicurezza pubblica, o qualora l'applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell'appalto.

Emendamento

(24) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possano sospendere le misure che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti per soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali, ad esempio la salute e la sicurezza pubblica, ***comprese le caratteristiche di sostenibilità ambientale e sociale***, o qualora l'applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell'appalto.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I criteri in materia di sviluppo sostenibile e i criteri ambientali e sociali che favoriscono le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e la parità di trattamento sono presi in considerazione anche in sede di aggiudicazione di un appalto pubblico. Tali criteri sono incoraggiati e in nessun caso sono considerati come motivo di esclusione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori impongono agli offerenti di fornire informazioni sull'origine dei beni e/o dei servizi contenuti nell'offerta e il loro valore. Esse accettano l'autocertificazione come dimostrazione preliminare del fatto che le offerte non possono essere escluse in virtù del paragrafo 1. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutta la documentazione richiesta o parte di essa se ciò appare necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo per le dichiarazioni relative all'origine dei beni e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori impongono agli offerenti di fornire informazioni sull'origine dei beni e/o dei servizi contenuti nell'offerta e il loro valore. ***Sono inoltre presi in considerazione i criteri relativi ai diritti fondamentali dei lavoratori e al diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali, riconosciute a livello internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale.*** Esse accettano l'autocertificazione come dimostrazione preliminare del fatto che le offerte non possono essere escluse in virtù del paragrafo 1. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutta la documentazione richiesta o parte di essa se ciò appare necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo per le dichiarazioni relative all'origine dei beni e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) principali ragioni per l'esclusione dei beni e/o servizi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione.

Emendamento

b) in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo in questione, ***soprattutto qualora tali misure restrittive pregiudichino gli interessi economici dell'Unione, ad esempio la sua industria.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) qualora vi sia prova di gravi e reiterate violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale, incluse le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale. Il rispetto della normativa sociale, del lavoro e ambientale applicabile sul posto di lavoro nel paese in questione non è considerato una misura restrittiva in materia di appalti che comporti gravi e reiterate discriminazioni degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Nel valutare se sussistono gravi e reiterate violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale, incluse le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale, la Commissione esamina in quale misura:

a) le leggi e le pratiche del paese in questione garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale;

b) le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applichino o adottino pratiche di dumping sociale sui beni e servizi in questione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. L'impatto dei negoziati commerciali sui diritti sociali, ambientali e umani è valutato periodicamente prestando particolare attenzione alla promozione del lavoro dignitoso e alla lotta contro la disoccupazione strutturale. Nell'aggiudicazione degli appalti pubblici sono presi in considerazione gli aspetti relativi alla politica ambientale e sociale e il criterio di selezione non è rappresentato dal prezzo più basso, bensì dall'offerta più sostenibile.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati.

Emendamento

1. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell'articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell'articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell'offerente, un'offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l'offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati, ***referendosi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale, incluse le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale, in particolare al fine di evitare il dumping sociale, ambientale o fiscale.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Anche in caso di offerte anormalmente basse, sono rispettate in particolare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condizioni di lavoro e contratti collettivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione non penalizza i paesi terzi che introducono obiettivi di sviluppo sostenibile nei loro criteri di aggiudicazione; tali obiettivi vanno invece incoraggiati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, qualora in esito ad un'indagine accerti che un paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, invita il paese terzo in questione, se lo ritiene giustificato nell'interesse dell'Unione, ad avviare consultazioni volte a garantire che gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione possano partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici nel paese terzo a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse agli operatori economici, ai beni e ai servizi nazionali del paese terzo, nonché ad assicurare l'applicazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

La Commissione, qualora in esito ad un'indagine accerti che un paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti ***o commette violazioni relativamente al rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale,*** invita il paese terzo in questione, se lo ritiene giustificato nell'interesse dell'Unione, ad avviare consultazioni volte a garantire che gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione possano partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici nel paese terzo a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse agli operatori economici, ai beni e ai servizi nazionali del paese terzo, nonché ad assicurare l'applicazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) rispetto delle norme e/o leggi in materia sociale e di lavoro oppure del diritto ambientale, riconosciuti a livello internazionale,

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione può anche porre fine alle consultazioni se il paese in questione rispetta i diritti fondamentali dei lavoratori e il diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo, di cui all'articolo 6, la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento

1. Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 9, è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e il paese terzo ***o il mancato rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale in materia di diritto del lavoro, sociali e ambientale***, di cui all'articolo 6, la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'esclusione delle offerte in cui più del 50% del valore complessivo è costituito da beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti e/o

Emendamento

a) l'esclusione delle offerte in cui più del 50% del valore complessivo è costituito da beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti ***e/o è interessato dal mancato rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale e/o***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo relativamente alla parte dell'offerta consistente in beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti.

Emendamento

b) l'esclusione delle offerte in cui più del 50% del valore complessivo è costituito da beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti *e/o è interessato dal mancato rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e del diritto internazionale, comprese le convenzioni internazionali fondamentali riconosciute a livello internazionale in materia di diritto del lavoro, sociale e ambientale.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le misure che limitano l'accesso al mercato dei paesi terzi sono proporzionate e non hanno un impatto negativo sproporzionato sul paese interessato, soprattutto nel caso dei paesi in via di sviluppo. Al contrario esse sono volte a promuovere la situazione sociale e lavorativa locale.

PROCEDURA

Titolo	Accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi		
Riferimenti	COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 20.4.2012		
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 20.4.2012		
Relatore per parere Nomina	Tamás Deutsch 24.5.2013		
Esame in commissione	20.3.2013	29.5.2013	19.6.2013
Approvazione	20.6.2013		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	34 7 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Csaba Öry, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto, Jelko Kacin, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Birgit Sippel		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Klute		